

COMUNE DI ARSIERO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA LOCALE A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA
PER EMERGENZA COVID -19**

Allegato
Alla deliberazione di Consiglio Comunale
n.23 del 27.05.2021

INDICE

Articolo 1 – Finalità del regolamento

Articolo 2 – Regime dei contributi

Disciplina del contributo “per la ripresa”

Articolo 3 – Dotazione finanziaria del contributo “per la ripresa”

Articolo 4 – Soggetti beneficiari del contributo “per la ripresa”

Articolo 5 – Soggetti esclusi dal contributo “per la ripresa”

Articolo 6– Definizione dei criteri di assegnazione del contributo “per la ripresa”

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1. Il Comune ritiene che nella gestione dell'attuale emergenza sanitaria risulta prioritario il sostegno alla comunità locale ed alle attività presenti nel territorio. Ciò sia alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, il quale impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sia dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, secondo cui: *“Il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*.

Pertanto, con il presente Regolamento, l'Ente ritiene opportuno prevedere l'erogazione di contributi a fondo perduto, a carattere straordinario ed una tantum, per alleviare le gravi ed oggettive difficoltà in cui versano gli operatori di Arsiero a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid – 19.

Infine, con tale misura, si intende tutelare l'offerta di beni e servizi alla cittadinanza, il livello di occupazione delle attività locali e la loro continuità aziendale, favorendone la riapertura.

Articolo 2

Regime dei contributi

1. I contributi a fondo perduto che si intendono erogare attraverso il presente Regolamento non si configurano come “aiuti di Stato” ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, atteso che, tale genere di aiuti non riveste una funzione di assistenza nel mercato concorrenziale (nella specie un indebito vantaggio nei confronti dei concorrenti di altri paesi dell'Unione Europea), ma consiste in una forma di assistenza verso i bisogni dei soggetti presenti nel territorio, secondo i principi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che trovano fondamento nell'art. 97 della Costituzione e nell'art. 12 della Legge n. 241/1990.

Pertanto, trattandosi di misure che non costituiscono aiuti di Stato, non si procederà alla registrazione degli stessi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, fermi restando gli ulteriori obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti a carico dell'Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 12 della Legge n. 241/1990.

2. Data la finalità dei contributi in argomento, gli stessi possono essere cumulabili con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.

Disciplina del contributo “per la ripresa”

Articolo 3

Dotazione finanziaria del contributo “per la ripresa”

1. Il Comune di Arsiero istituisce nel proprio bilancio un fondo destinato agli operatori locali, come definiti dal successivo art.4, che hanno subito gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19.

Articolo 4

Soggetti beneficiari del contributo “per la ripresa”

1. Il contributo “per la ripresa” può essere destinato ai seguenti soggetti:
 - operatori iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. alla data del 23/02/2020;
 - che risultano attivi e operativi alla data del 23/02/2020 ed hanno la sede e/o l’unità locale nel territorio del Comune di Arsiero, con esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito;
 - che svolgono attività prevalente afferente ad uno dei codici ATECO che verranno individuati, con successivo provvedimento di Giunta e sono state formalmente sospese ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale ovvero, qualora non temporaneamente sospese per effetto dei citati provvedimenti, hanno dovuto sospendere l’attività totalmente o parzialmente nel 2020 per cause connesse all’emergenza sanitaria.

Articolo 5

Soggetti esclusi dal contributo “per la ripresa”

1. Sono esclusi dalla possibilità di accedere al contributo “per la ripresa” i soggetti che al momento di presentazione della domanda:
 - non rispettano la normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia di atti abilitativi all’esercizio dell’attività;
 - abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistono cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - si trovano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Articolo 6

Definizione dei criteri di assegnazione del contributo “per la ripresa”

1. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale verranno definiti in dettaglio i requisiti di accesso al beneficio e i criteri di assegnazione del contributo “per la ripresa”, previa acquisizione del parere della Commissione Statuto e Regolamenti.